

COMUNE DI CORREGGIO

REGOLAMENTO DI

GESTIONE AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DI BUDRIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.128 DEL 26/10/2007

ART.1: PREMESSA

1) La Legge Regionale 17/02/2005 N.6 definisce le aree di riequilibrio ecologico come quelle aree naturali o in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite negli ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie animali e vegetali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro e la ricostituzione .

2) La finalità dell'intervento realizzato é la conservazione con assetto ambientale simile per la struttura e composizione a quello naturale .

3) Alle suddette finalità primarie vengono associate, ove le dimensioni e la diversificazione dell'area di riequilibrio ecologico lo permettano, finalità didattiche, sperimentali e di ricerca scientifica, nonché di fruizione di tipo educativo e culturale .

4) La collocazione di quest'area di riequilibrio ecologico in pianura intensamente antropizzata conferisce alla stessa una importanza strategica crescente, sia dal punto di vista della tutela e dell'incremento della diversità biologica, che da quello didattico-ricreativo e presuppone nel contempo un impegno organizzativo e gestionale .

ART. 2: DELIMITAZIONE DELL'AREA E SUA ESTENSIONE

1) Le aree oggetto del presente regolamento sono definite nel loro complesso "Area di riequilibrio ecologico di Budrio" e sono state delimitate ed individuate come tali nel Piano Regolatore Generale con variante approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 165 del 28/11/2001.

2) L'area di riequilibrio ecologico "di Budrio" si estende per una superficie totale di Ha.13.47.30 é delimitata :

a Nord - Via Imbreto e ragioni Ligabue Abdon;

a Est - ragioni Cottafavi Umberto ;

a Sud - Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia;

a Ovest - Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia.

ART. 3: DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

- 1) L'attività edificatoria é rivolta al recupero dell'esistente e deve essere comunque funzionale all'organizzazione generale dell'area, nel rispetto delle norme vigenti di P.R.G. e del Regolamento Comunale Edilizio.
- 2) Sono vietati gli scarichi civili e industriali, nonché prelievi di acqua, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento e al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli a flora e fauna .
- 3) E' vietato :
 - A - Aprire cave, discariche e modificare l'assetto geomorfologico dell'area fatta eccezione il ripristino e/o la manutenzione delle zone umide ;
 - B - Lo spandimento di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante ;
 - C - Il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora ;
 - D - Immettere specie vegetali ed animali estranee ai luoghi ;
 - E - L'uso di mezzi motorizzati salvo che per motivi di soccorso o per interventi di manutenzione ;
 - F - Accendere fuochi, abbandonare rifiuti di qualunque tipo , produrre suoni e rumori molesti
 - G - L'impiego di mezzi natanti e la balneazione.
- 4) Sono altresì vietate la caccia, l'addestramento dei cani, la cattura della selvaggina e le altre attività che possono creare danno o disturbo alla fauna.
La pesca è consentita nel rispetto delle norme contenute nel successivo art. 4.
- 5) Il prelievo di flora, fauna e prodotti del sottobosco può essere effettuato esclusivamente per comprovati motivi di studio previa autorizzazione dell'Ente Gestore

6) Ove le condizioni ecologiche e ambientali lo permettano, previa predisposizione di apposito progetto e conseguente autorizzazione dell'Ente Gestore, sono consentiti interventi volti ad incrementare la presenza di specie vegetali o animali, già esistenti in luogo o nelle immediate vicinanze, in significativa rarefazione o in via di estinzione.

ART. 4: ATTIVITA' DI PESCA

L'attività di pesca é consentita esclusivamente nella parte Nord del laghetto, identificata come "Zona B", nella planimetria allegata al presente regolamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Attrezzi consentiti - modalità di pesca

Ad ogni pescatore, in possesso della licenza di pesca, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi e con le sottoelencate modalità :

- A. L'utilizzo massimo di due canne, con o senza mulinello, munite di un solo amo;
- B. L'uso del guadino é consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce illamato;
- C. Per le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui all'elenco seguente vige l'obbligo di esercitare il "NO KILL" cioè l'immediato rilascio del pesce catturato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di arrecare il minor danno possibile al pesce illamato.

ELENCO SPECIE ITTICHE LOCALI

Alborella (*Alburnus alburnus alborella*)
Anguilla (*Anguilla anguilla*)
Barbo canino (*Barbus meridionalis*)
Barbo comune (*Barbus barbus prebejus*)
Bottatrice (*Lota lota*)
Carpa (*Cyprinus carpio*)
Luccio (*Esox lucius*)
Orata (*Sparus aurata*)
Persico reale (*Perca fluviatilis*)
Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*)
Scardola (*Scardinius eruthopthalmus*)

Spigola (*Dicentrarchus labrax*)
Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)
Storione cobice (*Acipenser naccarii*)
Storione comune (*Acipenser sturio*)
Storione ladano (*Huso huso*)
Tinca (*Tinca tinca*)
Trioito (*Tutilus erythrophthalmus*)

Per quanto riguarda la pesca di specie ittiche alloctone non comprese nell'elenco di cui sopra è consentita la cattura e l'asportazione senza limite di peso.

- D. Durante l'esercizio della pesca sono ammesse le esche naturali ed artificiali comunemente in commercio ad esclusione del pesce vivo e del sangue.
- E. La pesca é ammessa solo da riva e nell'ambito dell'orario diurno di apertura al pubblico.

- Divieti

- A) La cattura delle rane;
- B) L'esercizio della pesca nei giorni di Martedì e Venerdì;
- C) Detenere e/o utilizzare qualsiasi tipo di pastura;
- D) Abbandonare pesci, esche e rifiuti lungo le sponde del laghetto e nelle pertinenze di tutta l' A.R.E. di Budrio.
- E) La reimmissione in acqua dei pesci alloctoni catturati.

Per quanto non esplicitamente sopra previsto, si applica la vigente normativa regionale inerente l'esercizio della pesca nelle acque interne.

ART. 5: NORME COMPORTAMENTALI RIGUARDANTI L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELL'AREA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO

1. Così come evidenziato nella planimetria allegata al presente regolamento, ai fini della fruizione al pubblico, l'A.R.E. è stata suddivisa in tre zone e precisamente:
ZONA A: area a libero accesso da parte del pubblico **nei giorni di Lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica** dall'alba al tramonto, a piedi o con la bicicletta a mano e lungo i percorsi appositamente segnalati.

In detta zona, sia nell'ambito dei percorsi segnalati che fuori dagli stessi, sono consentite visite guidate condotte da personale autorizzato ed appositamente preparato allo scopo dall'Ente Gestore.

ZONA B: area a libero accesso da parte del pubblico **nei giorni di Lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica**, dall'alba al tramonto, in cui è consentita la pesca così come regolamentata al precedente art.4.

ZONA C: area a protezione totale in cui è vietato l'accesso al pubblico. In tale zona è consentita la visita esclusivamente se accompagnati da personale designato dall'Ente Gestore e previa autorizzazione dello stesso relativa al giorno di visita, orario e numero massimo di persone ammesse.

La gestione operativa di tali visite può essere affidata a:

- personale dipendente o comunque incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- associazione/i di volontariato, tramite convenzione;

2. In determinati periodi dell'anno, coincidenti ad esempio col periodo riproduttivo di alcune specie animali o con altri eventi particolarmente delicati per l'equilibrio naturale dei siti, l'accesso all'A.R.E. può essere interdetto a chiunque.
3. E' consentito l'accesso ai cani, purchè tenuti al guinzaglio, solamente nella zona B.

ART. 6: NORME PER LA CORRETTA MANUTENZIONE

1. AREE BOSCADE E SIEPI:

Per le aree boscate e per le siepi, esistenti o costituite ex novo, sono consentiti interventi di manutenzione quali: irrigazioni di soccorso, pacciamature naturali alla base delle piantine, sfalciature, leggere lavorazioni del terreno. Non sono ammesse concimazioni con prodotti di sintesi né trattamenti fitosanitari. Solo, previa analisi tecnico/scientifica, si possono effettuare interventi quali potature o trattamenti fitosanitari con metodi

ecologici, previo l'avvallo e l'aiuto di Istituti di Ricerca Fitologica, Fitosanitaria ed Entomologica.

2. ZONE UMIDE:

La gestione e la manutenzione delle zone umide si baserà principalmente sul controllo della qualità e del livello ottimale dell'acqua in modo da favorire lo sviluppo della massima diversità floristica e faunistica, nonché buone condizioni alimentari per la sosta e la nidificazione della fauna.

3. ZONE A PRATO:

La copertura vegetale mantenuta a prateria va condotta attraverso sfalci massimo due volte l'anno (indicativamente: 1° sfalcio a Giugno e 2° ad Agosto) per favorire lo sviluppo di specie vegetali utili all'instaurarsi di popolazioni diversificate di Lepidotteri, importanti per la catena alimentare, e per garantire la conservazione della diversità e la continuità fisica del cotico erboso; tali interventi devono comunque essere eseguiti in modo da salvaguardare uova e/o nuovi nati di fauna selvatica eventualmente presenti.

4. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gi interventi di manutenzione potranno essere affidati a terzi, singoli o associati, previa esplicita autorizzazione dell'Ente Gestore, che è tenuto a prescrivere modalità tecniche di dettaglio in attuazione delle indicazioni surriportate, fermo restando, in ogni caso, l'esercizio della sorveglianza sulla corretta esecuzione degli interventi.

ART. 7: ATTIVITA' DIDATTICHE E SPERIMENTALI DI MONITORAGGIO.

1) L'attività didattica va fortemente sostenuta e organizzata, essendo una delle finalità primarie dell'area di riequilibrio ecologico. Saranno pertanto coinvolte sia le autorità scolastiche che il corpo insegnante sviluppando con quest'ultimo forme di aggiornamento e autorganizzazione delle attività.

2) Un rapporto privilegiato sarà instaurato con le scuole dell'obbligo del Comune e dei Comuni limitrofi affinché l'area diventi punto di riferimento per lezioni e ricerche di scienze naturali (casa - laboratorio).

3) Sarà cura dell'Ente Gestore integrare e diversificare le caratteristiche dell'area con le altre esistenti in ambito provinciale, onde sviluppare attività didattiche e/o allestire centri di documentazione integrati. A tale scopo sono auspicabili valide forme di collaborazione fra i Comuni interessati.

4) E' consentita l'attività sperimentale e la ricerca scientifica riguardo forme di conservazione del patrimonio naturale, ivi compresa la reintroduzione controllata di specie vegetali scomparse, di tecniche gestionali e manutentive degli ambienti.

5) L'Ente Gestore organizzerà monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati, tramite proprio personale dipendente od incaricato o personale a tale scopo addestrato e convenzionato.

ART. 8. VIGILANZA E SANZIONI:

1) La vigilanza è svolta dalla Polizia Municipale, dagli organi di vigilanza della Provincia, dal Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie e da altri organi riconosciuti per legge.

2) I gruppi di volontari presenti sul territorio comunale, che si rendano disponibili e si impegnino in attività di volontariato ambientale finalizzate alla conoscenza e alla tutela dei caratteri ambientali del territorio di Correggio, possono svolgere nell'ambito dell'attività di volontariato con le modalità del presente Regolamento anche opera di sorveglianza generica, con l'obbligo di riferire il manifestarsi di eventuali infrazioni agli organi preposti alla vigilanza, avendo cura di svolgere in questa loro funzione prevalentemente attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale e sempre mantenendo il rispetto dei cittadini fruitori.

3) Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni di cui all'art.60 della L.R. 17/02/2005 N. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".

Restano ferme le sanzioni penali individuate dall'art. 30 della Legge 06/12/1991 N. 349.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, ove non punite da specifiche leggi di settore, si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Responsabile della Gestione dell'A.R.E ed i proventi devono essere utilizzati per la tutela e la riqualificazione della stessa area.

ART. 9 : RESPONSABILE PER LA GESTIONE:

E' Ente Gestore dell'Area di riequilibrio Ecologico "di Budrio " il Comune di Correggio.

Responsabile per la gestione dell'A.R.E. è il Dirigente del Settore Qualità Urbana del Comune di Correggio.

Nella gestione delle attività didattiche, culturali, di sperimentazione, ricerca e conservazione del patrimonio naturale, di quelle di manutenzione e quelle di sorveglianza dell'Area di Riequilibrio Ecologico, potranno essere coinvolte le associazioni di volontariato locali o provinciali, ciascuno per l'ambito più consono alle proprie specificità e capacità.

Il coinvolgimento delle associazioni avverrà con le modalità prescritte dalle normative nazionali e regionali in materia di volontariato, nonché dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 17 - Modalità per la formulazione di convenzioni)

ART. 10: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO:

1) Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale ed è trasmesso alla Provincia di Reggio Emilia e alla Regione Emilia - Romagna.

ALLEGATO :

Sanzioni in materia di Aree protette art. 60 L.R. 6/2005.

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:

- a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
- b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
- c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
- d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
- e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);

è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
- b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
- c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
- d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
- e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.

7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).